

## IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale, Avv. Elena Dalla Costa

- Vista la comunicazione pervenuta a Questo Ufficio dalla Segreteria degli Organi di Giustizia F.I.S.I. in data 21.04.2026, relativa a segnalazione ricevuta dalla Segreteria il 15.04.2026 prot. 2026/208 relativa al Campionato Italiano Children svoltosi a Gressan (AO) dall'8 al 12 aprile 2026 ed in particolare in data 11.04.2026;
- Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 4 e 17 R.d.G. F.I.S.I.;
- Esaminata la segnalazione e la documentazione allegata alla stessa;
- Esaminata la documentazione integrativa pervenuta su richiesta del sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale;
- Effettuata l'audizione disposta dal sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale del Direttore di Gara;

emette il seguente

### PROVVEDIMENTO:

Dall'esame della documentazione e dall'istruttoria orale effettuata, è emerso che in occasione del Campionato Italiano Children svoltosi dall'8 al 12 aprile 2026 a Gressan (AO) l'allenatore Luca Vottero (cod. tess. 30637) in data 11 aprile 2026 ha tenuto una condotta caratterizzata da toni violenti ed eccessivi, con utilizzo di termini offensivi e scurrili, giungendo persino a bestemmiare, comportamento questo certamente non consono ad una manifestazione sportiva; è emerso che le sue parole sono state trasmesse via radio ed hanno quindi raggiunto una molteplicità di persone.

Il medesimo contegno è stato reiterato in occasione della riunione tenutasi a fine gara con la Giuria.

Si ritiene che la condotta posta in essere dal Vottero integri una violazione del principio di lealtà sportiva di cui all'articolo 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI secondo il quale *"i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo operano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva"*.

La norma è espressamente richiamata dagli artt. 3 e 7 dello Statuto Federale F.I.S.I., che impongono *"a tutti i Tesserati l'obbligo di osservanza delle direttive e dei regolamenti del CONI, ivi compreso il Codice di Comportamento Sportivo, dello Statuto e dei regolamenti"*

*federali tutti, ivi compresi – a titolo indicativo e non esaustivo - il ROF, il Regolamento di Giustizia, i Regolamenti di Disciplina, il Regolamento Anti-doping ed il Regolamento Squadre Nazionali, nonché dell'osservanza delle deliberazioni e decisioni adottate dagli Organi Federali nel rispetto delle singole sfere di competenza. Gli Affiliati e i Tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti della FISI sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dal Regolamento di Giustizia”.*

Si ritiene che nel caso di specie debba essere tenuta in considerazione la rilevanza che nell'Ordinamento sportivo ha il ruolo educativo e formativo dell'allenatore, in particolare nei confronti di atleti minorenni.

Per quanto esposto, si ritiene di applicare al caso di specie la sanzione disciplinare di cui all'art. 55 n. 1 lett. C) a) del Regolamento di Giustizia.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale irroga al sig. Luca Vottero (cod. tess. 30637) la sanzione della **ammonizione** all'osservanza delle norme violate e al rispetto del principio della lealtà sportiva **con diffida** a non reiterare i comportamenti sopra descritti.

Manda:

Alla Segreteria degli Organi di Giustizia F.I.S.I. per gli adempimenti di cui al Regolamento di Giustizia.

Padova/Milano, 26.05.2026.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Elena Dalla Costa

